



COMUNE DI NAPOLI

***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI***

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	2
Articolo 4 – Importi dovuti.....	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	4
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	4
Articolo 7 – Sospensioni termini processuali.....	5
Articolo 8 – Disposizione finale.....	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in virtù della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Comune di Napoli.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio – inerenti l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARSU, la TARES e la TARI – il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Napoli entro la data del 24 aprile 2017.

2. Oggetto della definizione agevolata sono, altresì, le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio – inerenti l'Imposta di Pubblicità e le Pubbliche Affissioni – il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla ELPIS s.r.l. in liquidazione e/o al Comune di Napoli entro la data del 24 aprile 2017.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (ovvero dal Commissario Liquidatore della ELPIS s.r.l. in liquidazione in caso di Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni) e reso disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda o consegnata a mano.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.



Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento degli importi afferenti:

- a. l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b. gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi dal primo giorno successivo alla notifica dell'atto fino al sessantesimo giorno successivo (ovvero, nel caso di Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, eventualmente gli interessi di mora in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento).

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Il contribuente che, entro i termini di scadenza, ha presentato all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - cosiddetta "rottamazione" delle cartelle esattoriali - (ovvero alla ELPIS s.r.l. in liquidazione richiesta di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2017) e rinuncia a tale definizione prima del perfezionamento della stessa, in ogni caso non può accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione (ovvero alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento di cui alla deliberazione consiliare n. 10/2017), il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (ovvero l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Se l'importo dovuto è fino a duemila euro il pagamento va effettuato, entro il 30 settembre 2017, in un'unica soluzione.

3. Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a. il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b. il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c. il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – *Disposizione finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto disposto dal decreto legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 2017.

